



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 24 del 08.11.2016

OGGETTO: Divieto di transito alle macchine agricole nella strada: Via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra Via Centallo e Via Giovanni XXIII

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 103 del 20.10.2016 avente ad oggetto: Divieto di transito nella strada Via Vittorio Veneto nel tratto dall'incrocio con Via Centallo a Via Giovanni XXIII: provvedimenti”;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 27 del 04.10.2007 di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nelle strade: Via Vittorio Veneto e Via P. Bellino;

Ritenuto che sia dovuto adottare lo specifico provvedimento di divieto di transito alle macchine agricole atto a migliorare la disciplina della circolazione, limitando ulteriormente la portata del traffico pesante nella Via Vittorio Veneto a tutela del patrimonio stradale, ma anche a garantire una regolare circolazione viaria, nonché a salvaguardare la pubblica incolumità;

Considerato che le aziende agricole esistenti nel Concentrico di questo Comune dispongono di una viabilità alternativa per raggiungere la circonvallazione;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore 08.00 del giorno 21.11.2016 e fino a revoca della presente è istituito il divieto di transito alle macchine agricole nella Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra da Via Centallo e Via Giovanni XXIII);

Al presente provvedimento sono accordate le seguenti deroghe: le macchine agricole delle aziende con sede nella Via Vittorio Veneto (nel tratto interessato) che non dispongano di altra viabilità per l'accesso ai propri passi carrai;

- Il personale dell'Ufficio Tecnico, è incaricato dell' apposizione dell' idonea segnaletica verticale;

- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.
- A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 08.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

